

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.

PESCHIERA DEL GARDA

N. 610 di Prot. Contr. firmato digitalmente in data 01.03.2023

CONTRATTO

avente ad oggetto *“Il servizio di progettazione definitiva per la realizzazione della nuova sede istituzionale di Azienda Gardesana Servizi S.p.A.”*

Codice CIG 9440729008 – Progetto n. 20066

tra

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A. (C.F. 80019800236 e P. I.V.A. 01855890230), con sede in Via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del Garda (Verona), nella persona del Direttore Generale ing. Carlo Alberto Voi, in virtù dei poteri attribuiti con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017 e n. 55/6 del 29.09.2018 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, 11.12.2018 e in data 07.09.2021, che nel contesto dell’atto verrà chiamata per brevità “Ente Aggiudicatore” o “AGS”;

e

SINERGO S.p.A. (C.F. e P. I.V.A. N. 03877160279), con sede in via Ca’ Bembo n. 152 – Martellago (VE), società iscritta alla Camera di Commercio di Venezia-Rovigo – Repertorio Economico Amministrativo n. VE-346244 nella persona del Legale Rappresentante arch. Alberto Muffato, nato a Mirano (VE) il 2 agosto 1978, presso la quale è domiciliato per la carica, quale rappresentante del Raggruppamento temporaneo di Imprese e Professionisti, costituito con atto del Notaio dott.ssa Francesca Vomiero, Notaio in San Giorgio delle Pertiche (PD), Repertorio n. 2.425 – Raccolta n. 1.910 in data fra:

SINERGO S.p.A. (C.F. e P. I.V.A. N. 03877160279), con sede in via Ca’

Bembo n. 152 – Martellago (VE), Capogruppo mandataria per una quota di esecuzione pari al 77% dell'importo contrattuale complessivo;

ARCHITETTO ANDREA CASTELLANI (C.F. CSTNDR84T11B296M e P. I.V.A. n. 04083640237), con studio in Via Pineta Sperane n. 11 – San Zeno di Montagna (VR) – professionista iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Verona al n. 2649, Mandante per una quota di esecuzione pari al 19% dell'importo contrattuale complessivo;

ARCHITETTO ELISA SIROMBO (C.F. SRMLSE85S63A182G e P. I.V.A. n. 10605010015), con studio in Via Stampatori n. 21 – Torino – professionista iscritta all'Ordine degli Architetti della provincia di Torino al n. 8680, Mandante per una quota di esecuzione pari al 3% dell'importo contrattuale complessivo;

ARCHITETTO ANNA VALBUSA (C.F. VLBNNA93B58F861C e P. I.V.A. n. 04685810238), con studio in Via Giacomo Matteotti n. 34 – Valeggio sul Mincio (VR) – professionista iscritta all'Ordine degli Architetti della provincia di Verona al n. 3156, Mandante per una quota di esecuzione pari al 1% dell'importo contrattuale complessivo

Detto Raggruppamento temporaneo di imprese e professionisti, nel contesto dell'atto, sarà chiamato per brevità anche "Appaltatore".

- **Premesso** che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 38/7 del 30.05.2022 e successiva Determina del Direttore Generale n. 134/2022 del 03.10.2022 è stata approvata la documentazione tecnica e di gara e, contestualmente, indetta una procedura aperta per l'affidamento della progettazione definitiva con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18

aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria” per un importo posto a base di gara di € 255.050,61 (di cui € 3.000 a titolo di prestazioni e/o servizi integrativi) per un periodo di 120 giorni riservandosi, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, l’opzione quantitativa in aumento per servizi supplementari, non inclusi nell’appalto iniziale, che si siano resi necessari nel corso dell’esecuzione, nella misura massima pari al venti per cento (20%) dell’importo contrattuale per un valore stimato, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali, è pari ad € 318.303,15 al netto di Iva;

- **che** il progetto di fattibilità tecnico-economica facente parte della documentazione di gara è stato validato con provvedimento a firma del Responsabile unico del procedimento prot. n. 6094/22 del 20.07.2022;

- **che** con Determinazione del Direttore Generale n. 10/2023 del 13.01.2023, all’esito della procedura di gara, il servizio di progettazione definitiva è stato affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese e Professionisti SINERGO S.p.A. – Architetto ANDREA CASTELLANI – Architetto ANNA VALBUSA e Architetto ELISA SIROMBO con Capogruppo la società SINERGO S.p.A. di Martellago (VE) per l’importo di € 242.298,08 (duecentoquarantaduemiladuecentonovantotto/08), comprensivo di prestazioni e/o servizi integrativi oltre oneri assistenziali e iva al netto del ribasso offerto del 5% (cinque per cento) sull’importo posto a base di gara di € 255.050,61 oltre iva;

- **che** l’avviso relativo all’esito della gara è stato regolarmente pubblicato;

- **che** la verifica del possesso dei requisiti dell’Appaltatore è stata effettuata e si è conclusa con esito favorevole;

- **che**, a seguito di singole istanze presentata dall'Azienda alle Prefetture territorialmente competenti rispettivamente della Provincia di Venezia, di Verona e di Torino per il rilascio della comunicazione antimafia ai sensi degli artt. 85, 90, 91 e 92 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. a carico dei soggetti sottoposti alla verifica ex art. 85 del D.lgs. n. 159/2011 della società Sinergo S.p.A. e dei professionisti Arch. Andrea Castellani, Arch. Anna Valbusa e Arch. Elisa Sirombo, le medesime Prefetture con note acquisite al protocollo aziendale rispettivamente ai nn. 1393 del 08.02.2023, n.765 del 25.01.2023, n.766 del 25.01.2023 e n. 764 del 25.01.2023, hanno comunicato che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. medesimo a carico della società Sinergo S.p.A. e dei sopraccitati professionisti;

Tutto ciò premesso le parti

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Documentazione a corredo del contratto

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, i sottoelencati documenti:

- Atto notarile di Costituzione Raggruppamento Temporaneo di Imprese e Professionisti
- Offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- Offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- Cauzione definitiva.

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i sottoelencati documenti, sottoscritti per accettazione dall'Appaltatore, anche se non materialmente allegati:

- disciplinare di gara, specifiche tecniche del servizio di progettazione,

documento di giustificazione del corrispettivo, schema di contratto e progetto di fattibilità tecnico economica, sottoscritti per accettazione dall'Appaltatore, anche se non materialmente allegati.

Articolo 2 – Oggetto del contratto

L'Azienda Gardesana Servizi S.p.A., a mezzo del Direttore Generale, affida al Raggruppamento Temporaneo di Imprese e Professionisti SINERGO S.p.A. – Architetto ANDREA CASTELLANI – Architetto ANNA VALBUSA e Architetto Elisa SIROMBO con Capogruppo la società SINERGO S.p.A. di Martellago (VE) che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione del servizio di *progettazione definitiva per la realizzazione della nuova sede istituzionale di AGS – progetto 20066*, con le modalità previste nel presente contratto e nella documentazione allegata di cui all'art. 1.

Articolo 3 – Importo contrattuale e modalità di pagamento

Con l'Appaltatore viene stipulato il presente contratto dell'importo € 242.298,08 (duecentoquarantaduemiladuecentonovant'otto/08) comprensivo di prestazioni e/o servizi integrativi oltre oneri assistenziali e iva.

Il corrispettivo a base di gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione è stato calcolato con riferimento ai parametri del D.M. 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

Per maggiori dettagli si fa riferimento all'apposito documento di giustificazione del corrispettivo a base di gara per la progettazione definitiva.

L'Ente aggiudicatore, come previsto dalla documentazione di gara, si riserva la facoltà di esercitare l'opzione quantitativa in aumento per lavori e servizi supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, che si renderanno necessari nel

corso dell'esecuzione, nella misura massima pari al 20% dell'importo contrattuale.

La scansione temporale dei pagamenti è la seguente:

- 30% alla formale consegna di una prima versione del progetto, previa accettazione dell'Ente aggiudicatore degli elaborati;
- 40% all'avvenuta validazione del Progetto Definitivo da parte del RUP;
- 30% all'approvazione del Progetto Definitivo da parte degli Enti competenti (Delibera di approvazione del Consiglio di Bacino ATO Veronese).

I pagamenti avverranno tramite bonifico bancario nei termini di legge, considerando data fattura fine mese.

La fattura dovrà indicare nella causale, oltre all'oggetto del servizio, gli estremi del presente contratto, il codice CIG, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 5 del presente contratto.

I corrispettivi convenuti per lo svolgimento delle prestazioni professionali oggetto dell'affidamento sono immutabili e non è prevista alcuna revisione dei prezzi. In particolare, si precisa che non sarà riconosciuto alcun adeguamento di competenze nel caso in cui il valore del progetto e/o dell'opera aumenti a causa di revisione dei prezzi dei materiali o degli impianti.

Nessun supplemento di costo potrà essere riconosciuto se non determinato da modifiche e/o aggiunte, espressamente richieste per iscritto dalla Stazione Appaltante che introducano variazioni sostanziali nelle impostazioni e nelle attività di ingegneria. Tali richieste, qualora approvate, saranno oggetto di atto integrativo al contratto, previa determinazione dei relativi compensi in accordo tra le parti. Parziali modifiche alla progettazione necessarie per l'ottimizzazione tecnica e/o il rispetto di vincoli autorizzativi non costituiscono variazioni sostanziali.

Tutte le spese sostenute dall'appaltatore per l'esecuzione del contratto sono da considerarsi ricomprese nella percentuale forfettaria di cui al "Documento giustificazione corrispettivo a base di gara", facente parte della documentazione di gara.

Resta inteso che l'eventuale ritardo nei pagamenti, contenuto nel limite massimo di 90 giorni, non dà diritto all'Appaltatore di sospendere l'esecuzione del contratto.

La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al competente ufficio *Amministrazione & Finanza* dell'Azienda e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

In riferimento alla Legge n. 205/17, che ha reso obbligatoria la fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019, al fine di poter adempiere a tale obbligo, le parti concordano che l'invio di fatture e di eventuali note di accredito avverrà attraverso il sistema di interscambio (SdI). Il codice destinatario che identifica la nostra Azienda, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato xml della fattura o di eventuali note di accredito, è 4PRR1AO.

Articolo 4 – Certificato Finale di verifica di conformità e accertamenti intermedi

Le Parti danno atto che all'esito delle operazioni di verifica di conformità finale, quando risulti che l'Appaltatore abbia esattamente adempiuto alle obbligazioni contrattuali, verrà rilasciato il corrispondente certificato entro 6 (sei) mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Successivamente all'emissione del certificato finale di conformità, previa emissione di fattura da parte dell'Appaltatore, si procederà al pagamento del saldo dovuto.

Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume

carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, la verifica di conformità si intende tacitamente approvata ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro 2 (due) mesi dalla scadenza del medesimo termine.

L'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi della prestazione, errori, omissioni progettuali, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Azienda prima che il certificato di verifica di conformità assuma carattere definitivo.

Restano fermi gli accertamenti di conformità intermedi ai fini della liquidazione delle singole fatture, i quali non costituiscono presunzione di accettazione della prestazione.

Articolo 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari – clausola risolutiva espressa

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., è obbligato, per le transazioni finanziarie inerenti al presente contratto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, secondo le modalità previste dal medesimo art. 3. In ottemperanza al medesimo art. 3 della L. 136/2010e ss.mm.ii., il contratto s'intende immediatamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Ente aggiudicatore, nel rispetto del termine previsto dall'art. 3 comma 7 della legge, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti medesimi.

L'Appaltatore si impegna, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub

contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al servizio, ad inserire, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e in relazione a ciascuna transazione posta in essere a inserire il codice CIG relativo all'investimento pubblico sottostante.

L'Appaltatore si obbliga infine ad attuare i comportamenti prescritti nell'ultima parte del comma 8 del citato art. 3 della suddetta legge in termini di immediata risoluzione del rapporto contrattuale con le controparti inadempienti, agli obblighi di tracciabilità finanziaria ed agli obblighi di informativa all'Azienda ed alla Prefettura.

Articolo 6 – Obblighi dell'Appaltatore

Il servizio viene concesso dall'Azienda e accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui alla documentazione richiamata al precedente art. 1 nonché all'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara.

In caso di mancata approvazione del progetto definitivo per difformità o carenze rilevate da AGS, l'Aggiudicatario sarà tenuto ad adeguarlo, senza pretendere alcun compenso integrativo, né rimborso delle spese sostenute per tali adeguamenti.

Articolo 7 - Codice Etico e di comportamento – Modello Organizzativo

231 - Anticorruzione

L'Appaltatore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001 e

ss.mm.ii., nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato da Azienda Gardesana Servizi S.p.A., pubblicato sul sito, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c.

L'Appaltatore si impegna a:

- a) rispettare i principi ed i valori contenuti nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo di A.G.S. comprensivo del Piano di Anticorruzione – Misure di prevenzione della corruzione integrative al MOG e a tenere una condotta in linea con quanto in esso previsto e, comunque, tale da non esporre A.G.S. al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;
- b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di A.G.S. a violare i principi del Modello di Organizzazione, gestione e controllo o a tenere una condotta non conforme a quest'ultimo;
- c) al fine di prevenire e reprimere qualsivoglia comportamento posto in essere dal personale di Azienda Gardesana Servizi S.p.A., espressione di fenomeni corruttivi che possano integrare i delitti di cui agli articoli da 24 bis a 26 del D. lgs. 231/2001, è fatto obbligo, in capo ai fornitori di segnalare e riferire al RPCT di codesto Ente aggiudicatore circa l'esistenza di situazioni che giustifichino un tempestivo intervento.

Si dà atto che l'inosservanza di tali impegni da parte del Dichiarante costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AGS a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione all'Ente aggiudicatore

dell'esistenza di eventuali non conformità in ambito ambientale e sicurezza che abbia a riscontrare durante l'esecuzione del contratto.

Articolo 8 – Durata del contratto

La durata del servizio è di 120 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data di verbale consegna del servizio in caso di consegna anticipata, cui l'Ente aggiudicatore si riserva sin d'ora di attuare.

L'Appaltatore non dovrà avere nulla a pretendere per l'eventuale protrarsi del termine di consegna, ultimazione e approvazione da parte di AGS del progetto definitivo redatto, a causa dei tempi necessari alla verifica, all'ottenimento della disponibilità delle aree e al concertamento con gli Enti nell'acquisizione di eventuali autorizzazioni e nulla osta, periodi durante i quali i termini potranno essere sospesi.

Articolo 9 – Penali per ritardo

Nel caso di ritardo nell'avvio del servizio rispetto a quanto previsto nel presente contratto, per cause imputabili all'Appaltatore, si applicherà la penale dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. Analoga penale verrà applicata anche in caso di ritardo nella consegna del progetto rispetto ai termini prescritti, per cause imputabili all'Appaltatore.

Si applicherà, inoltre, una penale dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni difformità riscontrata in fase di esecuzione rispetto a quanto dichiarato nella tabella e nei prospetti curriculari di cui al criterio A.2.2 del disciplinare di gara (Consistenza, eterogeneità e multidisciplinarietà del team di progettazione in coerenza con la concezione progettuale, anche in relazione all'eventuale presenza di risorse specialistiche per singoli aspetti di progettazione definitiva).

In ogni caso, l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare complessivamente il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo 10 in materia di risoluzione del contratto, resta salvo in ogni caso l'eventuale maggior danno.

L'Ente aggiudicatore provvederà a contestare l'addebito mediante invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

L'Appaltatore, entro un termine di 7 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione, potrà presentare, sempre a mezzo posta elettronica certificata, le proprie controdeduzioni rispetto all'illecito contestato.

L'Ente aggiudicatore, qualora dovesse ritenere infondate le giustificazioni proposte o, comunque, in mancanza di risposta da parte dell'Appaltatore nei predetti termini, applicherà le penali previste nel presente articolo a valere sulla garanzia definitiva o sui pagamenti dovuti all'Appaltatore.

Tutte le penali di cui al presente contratto sono di regola contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penalità.

Ai fini della contestazione, si applica la disciplina procedimentale dettata dall'art. 108 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016.

Nel caso in cui l'Ente aggiudicatore, a causa delle inadempienze dell'Appaltatore, si rivolga ad un terzo per l'esecuzione delle prestazioni dovute, saranno addebitate all'Appaltatore le spese correlate all'esecuzione in danno.

Articolo 10 – Risoluzione del contratto

Le parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso dal contratto le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 11 – Cauzione definitiva

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il contratto di appalto, costituisce cauzione definitiva in € 12.114,90 a mezzo garanzia fideiussoria n. 11288/00013466 rilasciata in data 24.01.2023 dalla Compagnia di Assicurazioni Liberty Mutual Insurance Europe SE – Rappresentanza Generale per l'Italia di Milano pari al 5% dell'importo contrattuale, che costituisce parte integrante del presente contratto.

Tale cauzione è stata calcolata tenendo conto delle riduzioni sancite dall'articolo 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 in quanto la società Capogruppo Sinergo S.p.A. di Martellago (VE) è in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 e i mandanti sono liberi professionisti equiparati alle Piccole e Medie Imprese ai sensi della Raccomandazione della Commissione EU 2013/361/CE.

La medesima verrà svincolata a sensi di legge.

Le Parti si danno reciprocamente atto che nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, AGS ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Appaltatore dovrà, in tal caso, reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli verrà assegnato.

Articolo 12 – Polizza assicurativa

L'Appaltatore dovrà essere in possesso di polizza di assicurazione per la responsabilità civile con massimale pari ad euro 5.000.000

La copertura assicurativa decorre dalla data di avvio del servizio, con ultrattività almeno decennale.

La polizza dovrà essere trasmessa all' Ente aggiudicatore prima dell'inizio dell'esecuzione contrattuale.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del codice, dovrà

coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo che possano determinare a carico dell'Ente aggiudicatore nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Articolo 13 – Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'art. 105, comma 1 del D.lgs. 50/2016 salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) punto 2 del medesimo decreto.

Articolo 14 – Subappalto

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8, secondo cpv del Codice.

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge, nei limiti indicati dall'“Appaltatore” stesso nell'offerta presentata in sede di gara e sottostanno a tutte le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

L'Aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente aggiudicatore per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto.

L'Appaltatore dovrà:

- produrre il Passoe del subappaltatore
- indicare all'atto dell'offerta il servizio o le parti di servizio che intende subappaltare;
- depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate e, contestualmente, presentare l'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice in capo al subappaltatore;
- allegare la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di

controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.

L'Ente aggiudicatore provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta, salvo la riduzione dei termini prevista dall'art. 105 comma 18 del Codice; tale termine, può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'Ente aggiudicatore corrisponderà gli importi delle prestazioni oggetto di subappalto all'appaltatore, salvo i casi di cui al comma 13 del citato articolo 105.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Articolo 15 – Oneri dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore e che agisce, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo di:

- a) applicare e far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento del servizio;

b) rispondere, anche nei confronti del subappaltatore, dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali e integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza. Inoltre, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino la prestazione e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'Ente aggiudicatore per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dagli enti competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, AGS tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale il responsabile unico del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi

quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la AGS pagherà anche in corso d'esecuzione direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

Resta facoltà di AGS di avvalersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, la protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne AGS – nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza del presente Contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) eventualmente avanzata nei suoi confronti dal personale impiegato dall'Appaltatore nonché da parte dell'INAIL, dell'INPS e del Ministero del Lavoro e/o dei servizi ispettivi di quest'ultimo, a qualunque titolo, nel caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo e/o, comunque, agli obblighi di legge.

Articolo 16 - Regolarità contributiva

Le Parti si danno reciprocamente atto che, a seguito di istanza presentata dall'Ente aggiudicatore ai competenti Enti Previdenziali ai fini dell'ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per la società Sinergo S.p.A. e alle competenti Casse Previdenziali (Inarcassa) per i professionisti Arch. Andrea Castellani, Arch. Anna Valbusa e Arch. Elisa Sirombo, l'Appaltatore è risultato regolare.

Articolo 17 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

Le parti danno atto che la società Capogruppo Sinergo S.p.A. ha dichiarato di

essere in regola con gli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, come confermato dal Settore Politiche attive del Lavoro – Unità Operativa Collocamento Mirato della Regione Veneto con nota VE20230000540I del 25.01.2023 acquisita al protocollo aziendale al n. 877/2023 del 27.01.2023 mentre i professionisti mandanti hanno dichiarato di non essere soggetti agli obblighi di cui alla L. 68/99 in quanto “liberi professionisti” senza alcun dipendente.

Articolo 18 – Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Ente aggiudicatore e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente aggiudicatore ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al medesimo Ente aggiudicatore. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione

all'Ente Aggiudicatore.

Articolo 19 – Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore

L'Appaltatore elegge domicilio presso la sede legale della società

Articolo 20 – Controversie

Le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Verona.

Articolo 21 – Trattamento dei dati personali

I dati di natura personale eventualmente contemplati nel presente contratto sono trattati secondo i principi del GDPR EU-2016/679 e normativa vigente collegata. Azienda Gardesana Servizi S.p.A. ne garantisce l'utilizzo per le finalità strettamente collegate all'esecuzione del contratto e ne assicura la massima riservatezza. I dati non verranno trasferiti verso paesi terzi, non saranno diffusi e saranno eventualmente comunicati a soli soggetti indispensabili per l'esecuzione del contratto. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere in ogni momento a ags@pec.ags.vr.it o a dpo@ags.vr.it.

Articolo 22 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.lgs. n. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici, Servizi, Forniture e ss.mm.ii., nonché il D.lgs. 81/2008.

Articolo 23 - Spese contrattuali

L'Appaltatore assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'iva, che rimane a carico dell'Ente aggiudicatore.

Articolo 24 - Registrazione

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i servizi oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'iva per cui richiedono la registrazione - solo in

caso d'uso - in misura fissa.

Articolo 25 - Interpretazione del contratto

Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Articolo 26 – Documenti che fanno parte del contratto

Si allegano al presente atto, per costituirne parte integrante, i seguenti documenti:

- Atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese e Professionisti (all. 1);
- Offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara (all. 2);
- Offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara (all.3);
- Cauzione definitiva presentata dall'Appaltatore (all. 4).

L'Appaltatore

RTP SINERGO S.p.A. – Arch. Andrea Castellani

Arch. Anna Valbusa e Arch. Elisa Sirombo

con capogruppo SINERGO S.p.A.

Il Legale Rappresentante

(Alberto Muffato)

L'Ente Aggiudicatore

Azienda Gardesana Servizi S.p.A.

Il Direttore Generale

(ing. Carlo Alberto Voi)